

## **Commento all'ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere**

Stato: 21 febbraio 2019

### **1. Situazione iniziale**

Conformemente all'articolo 12 capoverso 3 lettera a numero 1 della legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) e all'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015 tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario (ConSu), il Consiglio delle scuole universitarie emana prescrizioni sui livelli di studio e i passaggi da un livello all'altro, sulla denominazione uniforme dei titoli di studio, nonché sulla permeabilità e mobilità tra le scuole universitarie e all'interno di esse.

Sulla base delle Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna (Direttive di Bologna U)<sup>1</sup> e delle Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche (Direttive di Bologna SUP e ASP)<sup>2</sup>, la Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities) ha elaborato, all'attenzione del Consiglio delle scuole universitarie, un progetto per una nuova ordinanza comune sul coordinamento dell'insegnamento nelle scuole universitarie svizzere che riunisce in un unico atto normativo le Direttive di Bologna U e SUP/ASP. Il Consiglio delle scuole universitarie ha discusso il progetto durante le sedute del 23 febbraio, del 25 maggio e del 18 novembre 2018 precisandone, d'intesa con swissuniversities, alcuni punti (totale dei crediti dei cicli di studio di master SUP, considerazione del bachelor SUP come diploma che attesta le qualifiche professionali, terzo ciclo, formazione continua e denominazioni dei titoli).

### **2. Commento ai singoli articoli**

#### **Articolo 1 Campo d'applicazione**

L'articolo 1 definisce il campo d'applicazione dell'ordinanza. L'ordinanza si applica alle scuole universitarie e agli altri istituti accademici che hanno ottenuto l'accREDITAMENTO istituzionale in virtù della LPSU.

#### **Articolo 2 Sistema europeo di crediti ECTS**

Fin dall'introduzione del sistema di Bologna le scuole universitarie svizzere utilizzano il sistema ECTS (*European Credit Transfer and Accumulation System*) in tutti i cicli di studio e hanno definito la durata e il lavoro richiesto dalle loro offerte formative in termini di crediti. Un credito corrisponde a un carico di lavoro (*workload*) di 25-30 ore. Il testo *ECTS Guida per l'utente* funge da documento di riferimento<sup>3</sup>.

#### **Articolo 3 Sistema di studi a livelli**

##### **Capoverso 1 lettera b**

Rispetto alle precedenti direttive (90-120 crediti), per le università cantonali, i politecnici federali e le scuole universitarie professionali vengono fissati 90 «o» 120 crediti. Dalla prassi adottata finora è infatti emerso che le scuole universitarie e gli altri istituti accademici non propongono un livello di studio che prevede un numero di crediti intermedio. Soltanto per le alte scuole pedagogiche è stato mantenuto un valore che varia dai 90 ai 120 crediti.

---

<sup>1</sup> RS 414.205.1

<sup>2</sup> RS 414.205.4

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/education/ects/users-guide/docs/ects-users-guide_it.pdf)

*Capoverso 3*

Considerato il sistema di studi a livelli è necessario precisare che, per quanto concerne la durata del finanziamento degli studenti e degli aiuti all'istruzione, lo studio di bachelor e lo studio di master valgono assieme come «prima formazione». Nel settore della musica un diploma di bachelor e due di master sono considerati assieme come una prima formazione<sup>4</sup>. Questa disposizione non influisce sulla questione del diploma standard che attesta le qualifiche professionali. Nelle scuole universitarie professionali il primo livello di studio permette già di conseguire un diploma standard che attesta le qualifiche professionali (cfr. capoverso 4; art. 26 cpv. 2 LPSU). Anche le alte scuole pedagogiche propongono offerte formative che, già al primo livello di studio, preparano gli studenti al conseguimento di un diploma che attesta le loro qualifiche professionali.

**Articolo 4 Suddivisione dell'offerta di formazione continua**

In questa disposizione vengono elencati i titoli di formazione continua generalmente proposti dalle scuole universitarie o dagli altri istituti accademici. In base alla prassi, la categoria Master of Advanced Studies (MAS) comprende anche i seguenti titoli:

- Master of Business Administration MBA
- Executive Master of Business Administration EMBA
- Master of Public Administration MPA
- Master of Public Health MPH
- Legum Magister LL.M.

Conformemente alla lettera b, le scuole universitarie possono proporre anche altre offerte di formazione continua, ad esempio corsi e conferenze.

**Articolo 5 Ammissione al bachelor***Capoverso 1*

Il capoverso 1 rinvia alle disposizioni sull'ammissione al primo livello di studio della LPSU (art. 23-25). Per quanto concerne le condizioni d'ammissione alle formazioni d'insegnante occorre notare che il Consiglio delle scuole universitarie ha accettato con decisione del 23 novembre 2017 la proposta di assicurare il coordinamento tra la CSSU e la CDPE in questo settore mediante un riferimento ai regolamenti della CDPE nella loro versione riveduta. Il Consiglio delle scuole universitarie deciderà in merito al riferimento dopo la presentazione della versione definitiva dei regolamenti.

Per gli studenti titolari di un attestato estero di studi preuniversitari che provengono da uno Stato firmatario della Convenzione di Lisbona occorre rinviare anche al principio dell'uguaglianza di trattamento, a meno che non si possa dimostrare che esiste una differenza sostanziale conformemente all'articolo IV.1 della Convenzione di Lisbona. In questo caso le scuole universitarie possono esigere requisiti qualitativi minimi per garantire l'equivalenza con il corrispondente titolo svizzero. Le scuole universitarie possono sempre richiedere agli studenti provenienti da uno Stato non firmatario requisiti qualitativi minimi per garantire l'equivalenza con il corrispondente titolo svizzero (senza dover fornire la prova della differenza sostanziale).

*Capoverso 2*

Questo capoverso riguarda in particolare le restrizioni all'ammissione dovute alle limitate disponibilità di posti di studio.

**Articolo 6 Ammissione al master: disposizioni generali***Capoverso 1*

In linea di principio l'ammissione al master presuppone il possesso di un diploma di bachelor.

Coloro che non possiedono un diploma di bachelor possono essere ammessi al master se dispongono di un diploma di una scuola universitaria considerato equivalente.

<sup>4</sup> Direttive sulla fatturazione nell'ambito dell'Accordo intercantonale del 12 giugno 2003 sulle scuole universitarie professionali (ASUP), versione del 27 settembre 2012 (disponibile unicamente in francese e tedesco): [http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/fhv\\_richtlinien\\_2012\\_d.pdf](http://www.edudoc.ch/static/web/arbeiten/fhv_richtlinien_2012_d.pdf)

### Capoverso 2

Questa disposizione si applica in aggiunta al capoverso 1 e si riferisce agli articoli 7 e 8. Gli istituti possono stabilire, nel quadro di questi articoli, ulteriori condizioni di ammissione al master.

### Capoverso 3

Questo capoverso riguarda in particolare le restrizioni all'ammissione dovute alle limitate disponibilità di posti di studio.

### Capoverso 4

Conformemente ai principi degli accordi internazionali, le scuole universitarie possono definire requisiti qualitativi minimi imponendo ad esempio condizioni minime in relazione ai risultati dell'apprendimento (*learning outcomes*) o al piano di studi oppure stabilendo una nota minima.

## **Articolo 7 Ammissione al master con un diploma di bachelor dello stesso tipo di scuola universitaria**

### Capoverso 1

Nel sistema formativo svizzero l'ottenimento del diploma di bachelor nello stesso indirizzo di studio costituisce il requisito minimo da soddisfare per accedere senza condizioni a uno studio di master consecutivo.

Secondo la prassi in uso nelle università cantonali e nei politecnici federali, per l'ammissione è determinante se si tratta di un ciclo che prevede un'unica materia (monodisciplinare) o varie materie (una materia principale e una secondaria o major-minor). Le scuole universitarie possono stabilire che, per essere ammessi al master, gli studenti debbano aver concluso il corrispondente bachelor sotto forma di programma monodisciplinare oppure come materia principale. Se per l'ammissione è richiesto un bachelor monodisciplinare, nell'indirizzo corrispondente devono essere stati conseguiti 180 crediti.

### Capoverso 2

swissuniversities tiene aggiornata e pubblica la lista degli indirizzi di studio delle università cantonali e dei politecnici federali<sup>5</sup>, che disciplina il passaggio diretto a un ciclo di studio di master consecutivo. La lista è controllata regolarmente e, se necessario, aggiornata.

Le università cantonali e i politecnici federali prevedono almeno un indirizzo di studio nei loro programmi di bachelor. Per ogni studio di master vengono stabiliti i programmi di bachelor che permettono di accedere senza condizioni. Un programma di bachelor può essere assegnato a un indirizzo di studio soltanto se la corrispondente quota di prestazioni didattiche raggiunge almeno 60 crediti ECTS.

### Capoverso 3

Per l'ammissione ai «cicli di studio di master specializzati» le scuole universitarie o gli altri istituti accademici possono esigere ulteriori conoscenze e capacità.

Le scuole universitarie professionali propongono, a livello di master, soltanto programmi specializzati. Il capoverso 3 si applica anche se l'indirizzo di studio non cambia. Le università cantonali e i politecnici federali nonché gli altri istituti accademici offrono sia programmi di master consecutivi che programmi di master specializzati. A questi ultimi possono generalmente essere ammessi gli studenti provenienti da diversi indirizzi di studio. Le ulteriori condizioni di ammissione si applicano a tutti i candidati.

### Capoverso 4

In tutti i casi di cui sopra, le scuole universitarie o gli altri istituti accademici possono inoltre stabilire caso per caso, nel quadro della decisione di ammissione, di subordinare l'ottenimento del diploma di master alla prova di ulteriori conoscenze e capacità.

---

<sup>5</sup> [https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer\\_UH/Empfehlungen/051111SRRegelung-5.pdf](https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/051111SRRegelung-5.pdf) (disponibile unicamente in francese e tedesco)

**Articolo 8 Ammissione al master con un diploma di bachelor di un altro tipo di scuola universitaria***Capoverso 1*

Questo capoverso disciplina la permeabilità tra i tipi di scuole universitarie nel passaggio dal bachelor al master. swissuniversities tiene aggiornata e pubblica al riguardo una lista di concordanza<sup>6</sup>, che viene regolarmente controllata e, se necessario, aggiornata. La lista stabilisce quali studi di bachelor permettono il passaggio a un master affine di un altro tipo di scuola universitaria.

Nella presente ordinanza e nella lista di concordanza non sono contemplati gli eventuali accordi bilaterali specifici tra singole scuole universitarie.

*Capoverso 2*

Le scuole universitarie possono inoltre definire requisiti qualitativi minimi per il diploma di bachelor imponendo ad esempio condizioni minime in materia di *learning outcomes* o di piano di studi oppure stabilendo una nota minima.

**Articolo 9 Ammissione al dottorato***Capoverso 1*

In linea di principio l'ammissione al dottorato presuppone un diploma di master. A volte sono possibili eccezioni a questo principio. In alcuni casi le università e i politecnici federali prevedono percorsi accelerati (*fast-track*) che permettono agli studenti con eccellenti qualifiche di frequentare già durante il master corsi e conferenze legati agli studi di dottorato. In altre università possono essere ammessi al dottorato anche gli studenti con doti eccezionali che non possiedono un diploma di master.

*Capoverso 2*

Questa disposizione precisa che i titoli di formazione continua, in particolare il MAS o altri titoli analoghi che non corrispondono a un master del secondo livello di studio del sistema di Bologna, non danno il diritto di accedere al dottorato.

**Articolo 10 Titoli**

Le denominazioni e le abbreviazioni dei diplomi sono riportate separatamente in base al tipo di scuola universitaria: università (università cantonali e politecnici federali), scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche.

*Capoverso 1 lettera a numero 3*

Le università cantonali e i politecnici federali rilasciano per il dottorato il titolo «Dottore» con l'abbreviazione «Dott.» (in inglese «PhD»).

In medicina, il titolo tradizionale «Dott. Med.» (in inglese: MD) si acquisisce, successivamente a un diploma di «MMed», «M Dent Med», «M Vet Med» o «M Chiro Med», dopo aver svolto un lavoro di ricerca di almeno un anno e presentato un lavoro scritto. Le modalità sono disciplinate dalle singole università. Il titolo «Dott. med.» non corrisponde al livello di qualifica «PhD». Se in seguito all'ottenimento di questo titolo viene svolto un dottorato basato su una ricerca i due titoli si combinano nel seguente modo: «MD-PhD». Questa denominazione non è tradotta in italiano. Il livello di qualifica «PhD» corrisponde invece al titolo «Dottore in scienze mediche».

**Articolo 11 Equivalenza della licenza e del diploma di master**

Questo articolo corrisponde all'articolo 8 delle attuali Direttive di Bologna U, che disciplina l'equivalenza della licenza e del diploma di master delle università cantonali e dei politecnici federali.

Il diritto di avvalersi del titolo per chi possiede un diploma di una scuola universitaria professionale conseguito secondo il diritto anteriore è disciplinato dagli articoli 61 e 62 O-LPSU. Tali persone possono avvalersi del corrispondente titolo di bachelor. Nel campo specifico della musica, i titolari di determinati diplomi SUP riconosciuti secondo il diritto anteriore possono inoltre chiedere alla loro scuola universitaria un attestato di

<sup>6</sup> [https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer\\_UH/Empfehlungen/100412-Konkordanzliste\\_8.pdf](https://www.swissuniversities.ch/fileadmin/swissuniversities/Dokumente/Kammern/Kammer_UH/Empfehlungen/100412-Konkordanzliste_8.pdf) (disponibile unicamente in francese e tedesco)

equivalenza al diploma di master. L'attestato di equivalenza non autorizza tuttavia le persone interessate ad avvalersi del corrispondente titolo di master<sup>7</sup>.

***Articolo 12 Abrogazione di altri atti normativi***

Le Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per il rinnovamento coordinato dell'insegnamento nelle università svizzere nell'ambito del processo di Bologna e le Direttive del Consiglio delle scuole universitarie del 28 maggio 2015 per l'attuazione della Dichiarazione di Bologna presso le scuole universitarie professionali e le alte scuole pedagogiche sono abrogate.

***Articolo 13 Disposizione transitoria***

Le scuole universitarie e gli altri istituti accademici devono adeguare le loro basi legali. La CSSU fisserà a tal fine un congruo termine.

***Articolo 14 Entrata in vigore***

La data dell'entrata in vigore è stabilita dal Consiglio delle scuole universitarie.

---

<sup>7</sup>Comunicazione dell'UFFT del 10 gennaio 2011 alle collettività responsabili delle scuole universitarie professionali.